Bur n. 174 del 20/11/2020

(Codice interno: 433771)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1517 del 10 novembre 2020

Proroga del termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more della approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, *Chamelea gallina*, nelle acque interne e marittime interne, già disposto con DGR n. 463 del 23 aprile 2019, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 463 del 23 aprile 2019, ha stabilito che la raccolta, la pesca e le attività di allevamento della specie vongola adriatica (*Chamelea gallina*) nelle acque interne e marittime interne dell'intero territorio regionale fossero sospese per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della stessa deliberazione.

Tale provvedimento era stato assunto in considerazione del fatto che, in conseguenza del recente insediamento della specie nelle aree lagunari e deltizie, al di fuori dell'areale storico di distribuzione del Mare Adriatico, gli strumenti di pianificazione settoriale sulla pesca approvati dalle Province di Padova, Rovigo e Venezia, non definiscono modalità di gestione sostenibile della pesca di vongola adriatica (*Chamelea gallina*) nelle acque interne e marittime interne di rispettiva competenza.

Pertanto, in assenza di norme regolamentari e provvedimenti gestionali per lo sfruttamento sostenibile e la tutela della risorsa costituita da tale specie nelle acque interne e marittime interne, era stata rilevata la pressante necessità di provvedere all'opportuno coordinamento normativo e amministrativo tra regolamentazione vigente per i compartimenti marittimi e la regolamentazione da applicarsi nelle acque lagunari e deltizie. Con la stessa D.G.R. n. 463 del 23 aprile 2019 è stato evidenziato che tale coordinamento avrebbe trovato concreta attuazione con l'approvazione dei piani di gestione inclusi nella Carta Ittica Regionale, prevista dagli articoli dal 5 al 8 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

In merito a quest'ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ad oggi l'iter di approvazione della Carta ittica regionale, seppur in fase conclusiva, risulta ancora in corso di definizione.

Infatti, in considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione del Veneto si sta dotando della prima Carta ittica regionale che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico, le attività di pesca e le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all'Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

Per tali motivi, in considerazione del perdurare delle condizioni e delle motivazioni dettagliatamente esposte nelle premesse della citata deliberazione n. 463 del 23 aprile 2019, vi è la necessità di prorogare il termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, *Chamelea gallina*, nelle acque interne e marittime interne fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VALUTATE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa; DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, *Chamelea gallina*, nelle acque interne e marittime interne, già disposto con DGR n. 463 del 23 aprile 2019, fino al 31 dicembre 2021 nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.